Meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment): pubblicati gli elenchi 2021



Pubblicati nel sito del Dipartimento delle Finanze, ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 gennaio 2018, **gli elenchi per il 2021** dei **soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti** di cui all'articolo 17-*ter*, comma 1-*bis*, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 **(in *"Finanza & Fisco" n. 28/2017, pag. 2284*)**.

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Gli elenchi sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite **codice fiscale**.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

Cos'è lo *split payment*

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l'IVA addebitata in fattura **debba essere versata direttamente all'Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore**.

Professionisti e *split payment*

Si ricorda che l'articolo 12 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 ***(in "Finanza & Fisco" n. 17/2018, pag. 1266)***, ha previsto l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, *split payment*, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in pratica i compensi dei professionisti). Nel dettaglio è stato introdotto un comma 1-*sexies* al citato articolo 17-*ter*, del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 col quale si dispone che le norme in tema di *split payment* non si applicano alle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*quinquies* dell'articolo 17-*ter* se i compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a ritenuta d'acconto per prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973. In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti sono stati nuovamente esclusi dall'applicazione dello *split payment* (come previsto dalla disciplina originaria). Le norme hanno trovato applicazione dalle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).

Legislazione

Ampliamento dell'ambito di applicazione dello *split payment*: le modifiche alle disposizioni di attuazione

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018: «*Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)*»

Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le

modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015: *«Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»*

Prassi

Split payment. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2018

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art.3 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -– D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017» – D.M. del 09/01/2018*